



CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA N. 1
88100 CATANZARO, IT

www.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

0961 064845



Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 3 del 6 Agosto 2026

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 6 Agosto 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STONGOLI	COMPONENTE

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Libero Ambrosio;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 (s.s.2025/2026) a carico:

- 1) il sig. Gonzalez Perez Edgar Alejandro, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Roccella ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;**
- 2) la società A.S.D. Roccella;**

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n.953 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Condotta del calciatore sig. Gonzalez Perez Edgar Alejandro che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società Roccella, autorizzato in data 23.2.2026 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione spagnola";

esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione del calciatore Gonzalez Perez Edgar Alejandro datata 23.2.2026 con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Gonzalez Perez Edgar Alejandro datato 23.2.2026 ed inviato dalla società A.S.D. Roccella;
- approvazione del tesseramento del calciatore Gonzalez Perez Edgar Alejandro del 23.2.2026 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione spagnola alla F.I.G.C. in data 26.2.2026 dalla quale emerge che il calciatore Gonzalez Perez Edgar Alejandro è stato tesserato per la società C.F. Sant Jaume Llierca, alla medesima affiliata;
- revoca del tesseramento del calciatore Gonzalez Perez Edgar Alejandro da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 26.2.2026;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società ASD Roccella;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.

Rilevato che dall'esame dei documenti appena indicati e dalle risultanze dell'attività istruttoria svolta è emerso quanto segue. In occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Roccella del 23.2.2026 Gonzalez Perez Edgar Alejandro ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione spagnola alla F.I.G.C. in data 26.2.2026, dalla quale emerge che il calciatore Gonzalez Perez Edgar Alejandro è stato tesserato per la società C.F. Sant Jaume Llierca alla medesima affiliata.

Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. - in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale - ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto.

Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società A.S.D. Roccella avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore Gonzalez Perez Edgar Alejandro.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Saverio Sicilia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) Gonzalez Perez Edgar Alejandro, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Roccella ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- 2) la società A.S.D. Roccella;

per rispondere:

- Gonzalez Perez Edgar Alejandro, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Roccella ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 23.2.2026 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Roccella, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- la società A.S.D. Roccella a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Gonzalez Perez Edgar Alejandro così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 6 agosto 2026 è presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, riportando le ultime decisioni in materia di responsabilità oggettiva (Corte Federale d'Appello 0150/CFA-2025-2026 Prima Sezione e 0058/CFA-2021-2022 Sezioni Unite

Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- Gonzalez Perez Edgar Alejandro la squalifica per quattro giornate;
- la società A.S.D. Roccella l'ammenda di € 500,00

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a GONZALEZ PEREZ EDGAR ALEJANDRO la squalifica per QUATTRO (4) giornate;
- alla società A.S.D. ROCCELLA l'ammenda di € 500,00.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 (s.s.2025/2026) a carico di :**1. il sig. Enrico Daniele Comito, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);****2. la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);**

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 958pfi25- 26, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della società Isola Capo Rizzuto 1966 all'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Reinis Reinholds la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND con lodo n. 276/2024-2025 dell'11.5.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia";

esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 10.6.2026;

vista la nota dell'11.6.2026 trasmessa dal Comitato Regionale Calabria, con allegata comunicazione dalla società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 e documentazione allegata;

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 276-2024/25 dell'11.4.2025, comunicato alla società A.S.D. G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 a mezzo pec il 17.12.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 17.12.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società A.S.D. G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 il lodo prot. n. 276-2024/25 dell'11.4.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 20-2024/25 del 5.2.2026, comunicato alla società A.S.D. G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 a mezzo pec il 16.2.2026;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società ASD Roccella;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 16.2.2026 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società A.S.D. G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 il lodo prot. n. 20-2024/25 del 5.2.2026;
- segnalazione del 26.2.2026 trasmessa dal Comitato Regionale Calabria, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 276-2024/25 dell'11.4.2025;
- segnalazione del 25.3.2026 trasmessa dal calciatore sig. Reinis Reinholds, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 276-2024/25 dell'11.4.2025;
- segnalazione del 9.4.2026 trasmessa dal Comitato Regionale Calabria, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 20-2024/25 del 5.2.2026;
- foglio censimento della società Isola Capo Rizzuto 1966 (matricola 23560) per la stagione sportiva 2024 – 2025, completo di allegati e variazioni, e foglio censimento della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (matricola 964244) per la stagione sportiva 2025 – 2026, completo di allegati e variazioni.

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Enrico Daniele Comito, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966), ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore sig. Reinis Reinholds della somma di € 5.900,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 276-2024/25 dell'11.4.2025, comunicato alla società Isola Capo Rizzuto 1966 a mezzo pec del 17.12.2025, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Paolo Baggini della somma di 3.200,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 20-2024/25 del 5.2.2026, comunicato alla società Isola Capo Rizzuto 1966 a mezzo pec del 16.2.2026.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 17.12.2025 ed in data 16.2.2026, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle rispettive note di comunicazione delle pronunce appena citate.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1. Enrico Daniele Comito, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);
- 2. la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);

per rispondere:

- Enrico Daniele Comito, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Reinis

Reinholds la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 276-2024/25 dell'11.4.2025, comunicato alla società Isola Capo Rizzuto 1966 a mezzo pec del 17.12.2025, ed al calciatore sig. Paolo Baggini la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 20-2024/25 del 5.2.2026, comunicato alla società Isola Capo Rizzuto 1966 a mezzo pec del 16.2.2026;

- la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Enrico Daniele Comito, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 6 agosto 2026 è presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi, nessuno è comparso per i deferiti

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, riportandosi alle evidenze documentali. Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per Enrico Daniele Comito l'inibizione per mesi sei di inibizione;
- per la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966) l'ammenda di € 600,00 e penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino in maniera assolutamente inequivocabile gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Le argomentazioni difensive della deferita non meritano pregio, in particolare.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a ENRICO DANIELE COMITO l'inibizione per mesi SEI(6) di inibizione (quindi fino al 6 febbraio 2027);
- alla società U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 FOOTBALL CLUB (già Isola Capo Rizzuto 1966) l'ammenda di € 600,00 e la penalizzazione di DUE punti (2) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi